

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1102-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE LICINI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIVIANI, CUCINELLI, LEPRE, ALBERTINI, LICINI  
e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1973

---

Disciplina delle società civili  
per l'esercizio di attività professionale

---

Comunicato alla Presidenza il 12 dicembre 1975

---

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VIVIANI ED ALTRI

**Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale****TITOLO I****Art. 1.**

Le persone fisiche esercenti la medesima professione intellettuale, ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, possono costituire tra di loro società civili per l'esercizio dell'attività professionale.

La partecipazione alla società è limitata alle persone fisiche in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della professione; alle società professionali si applicano, salvo quanto disposto dalla presente legge, le norme sulla società semplice.

**Art. 2.**

Fermo quanto disposto dal primo comma del successivo articolo 9, l'incarico professionale può essere conferito indifferentemente alla società professionale o ai professionisti che ne fanno parte.

Le ragioni di incompatibilità per l'assunzione di incarichi si applicano alla società nel suo complesso.

**Art. 3.**

La società esercita l'attività professionale attraverso persone munite dei titoli e delle abilitazioni richiesti per l'esercizio in forma individuale. Dette persone debbono essere

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**« Disciplina della società fra professionisti »****TITOLO I****Art. 1.***(Forma della società professionale)*

Gli iscritti ad uno degli albi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile ai fini dell'esercizio di un'attività professionale, possono costituire tra loro società per svolgere in comune le attività della professione di appartenenza.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, alle società professionali si applicano le norme sulla società semplice nonchè, in quanto compatibile, la disciplina vigente per la professione intellettuale interessata.

**Art. 2.***(Incarico professionale)*

L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio.

Si estendono alla società professionale le situazioni di incompatibilità sussistenti, nei confronti dei singoli soci, per l'assunzione o l'espletamento dell'incarico.

**Art. 3.***(Esercizio dell'attività)*

Le attività che formano oggetto della società professionale sono svolte dai soci, i quali in ogni caso debbono essere iscritti negli albi indicati dall'articolo 1.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri*)

soci della società ovvero collaboratori professionali secondo quanto disposto dal successivo articolo 10.

La loro attività professionale dà luogo a tutti gli obblighi ed i diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

## TITOLO II

## Art. 4.

La costituzione della società deve avvenire per atto scritto, da inviarsi in copia sottoscritta da almeno un socio, entro trenta giorni, per lettera raccomandata all'organo direttivo dell'ordine professionale competente per territorio di ogni località in cui la società abbia una sede o studio.

Uguale comunicazione deve farsi, nello stesso termine, per ogni modifica ai patti sociali, ogni variazione nella composizione della società ed ogni istituzione o cessazione di rapporti con collaboratori professionali.

Ogni atto comunicato in base al presente articolo viene inserito in fascicolo intestato alla società.

Dell'appartenenza alla società viene fatta annotazione nel fascicolo personale di ciascun professionista iscritto all'albo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.

L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed i diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

## TITOLO II

## Art. 4.

(*Costituzione della società*)

La costituzione della società professionale deve avvenire per atto scritto.

Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni, sottoscritta da almeno due soci, è comunicata al consiglio dell'ordine o al collegio professionale del luogo ove ha sede la società.

Il consiglio dell'ordine o collegio professionale, verificata l'osservanza delle norme concernenti la costituzione della società professionale, ne dispone l'iscrizione in un registro allegato all'albo. Nel registro sono riportati i dati prescritti dall'articolo 9, primo comma, della presente legge, nonché le successive modificazioni dei medesimi. Ogni atto comunicato al consiglio dell'ordine o collegio professionale, secondo le disposizioni che precedono, viene inserito in apposito fascicolo intestato alla società.

Di ogni iscrizione nel registro di cui al precedente comma è data comunicazione ai consigli dell'ordine o collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri*)

Art. 5.

La ragione sociale deve contenere i nomi di uno o più soci, in combinazione con una dicitura atta ad individuare la professione esercitata dalla società, e seguita dalla dicitura « società professionale ».

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

Nella corrispondenza, negli atti e nelle comunicazioni possono inoltre essere riportati i nomi degli altri soci e dei collaboratori professionali.

I soci ed i collaboratori professionali debbono render nota, nello svolgimento degli incarichi professionali, la loro appartenenza alla società.

Non si applica l'articolo 2250 del codice civile.

Art. 6.

La responsabilità per infrazioni disciplinari è personale; qualora vengano provate corresponsabilità di soci o collaboratori professionali, il procedimento disciplinare viene esteso ad essi.

Art. 7.

La responsabilità per il risarcimento del danno da responsabilità professionale fa ca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Numero massimo degli associati*)

Non possono partecipare alla società più di venti soci.

Art. 6.

(*Ragione sociale*)

La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, indicando le attività svolte dalla società, e deve essere seguita dalla dicitura « società professionale ».

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, col consenso — rispettivamente — dell'interessato o degli eredi.

Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi degli altri soci.

**Soppresso** (*vedi 2° comma, art. 3 del testo proposto dalla Commissione*).

**Soppresso.**

Art. 7.

(*Poteri degli ordini e collegi professionali*)

Gli albi degli ordini e collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società professionali.

Detti ordini e collegi esercitano nei confronti della società professionale e dei soci, i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai professionisti individuali.

Art. 8.

(*Responsabilità professionale*)

Il risarcimento dei danni patrimoniali causati dalla attività svolta è a carico della so-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri*)

rico alla società professionale, salvi i rapporti interni per la rivalsa.

La solvibilità della società deve essere adeguata, in rapporto al numero dei soci, alla solvibilità media dei professionisti che esercitano in forma individuale e ciò sia mediante la stipulazione di polizze assicurative, sia mediante un aumento del numero dei soci illimitatamente responsabili.

## TITOLO III

## Art. 8.

Il contratto sociale deve indicare, a pena di nullità, la ragione sociale, la sede in cui verrà esercitata la professione, la rappresentanza della società per gli atti non costituenti esercizio della professione.

Salva diversa pattuizione, che deve risultare in modo specifico nel contratto, il contratto stesso può essere modificato soltanto con consenso di tutti i soci.

Salva diversa pattuizione del contratto sociale le partecipazioni dei soci agli utili si presumono uguali.

## Art. 9.

I soci ed i collaboratori professionali della società debbono esercitare la professione esclusivamente e per conto e nell'interesse della società.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cietà professionale salvi i rapporti interni per la rivalsa.

La società professionale deve stipulare adeguata polizza assicurativa per i danni patrimoniali di cui al comma precedente, e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.

## TITOLO III

## Art. 9.

(*Contenuto dell'atto costitutivo*)

L'atto costitutivo della società professionale deve indicare le generalità dei soci con la precisazione dell'albo professionale di appartenenza, la ragione sociale, la sede della società, l'attività esercitata e i soci amministratori.

Salvo diversa pattuizione, da inserire nell'atto costitutivo, l'atto stesso può essere modificato solo con il consenso unanime dei soci.

La partecipazione dei soci negli utili e nelle perdite della società si presumono uguali, salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo.

## Art. 10.

(*Amministrazione della società*)

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite dall'assemblea dei soci a maggioranza di due terzi ad uno o più soci.

## Art. 11.

(*Esclusività dell'esercizio professionale*)

I professionisti che fanno parte di una società professionale debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente in nome e per conto della società.

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri)

Tuttavia è consentito ad uno o più soci di assumere, per conto della società, la qualità di soci in altra società professionale avente sede in altro comune, purchè nell'interesse della società e fermo restando che nessuna società può partecipare, attraverso uno o più dei suoi soci, a più di un'altra società professionale e che a nessuna società può partecipare, tramite suoi soci, più di un'altra società.

#### Art. 10.

È consentito alle società di valersi dell'opera di collaboratori professionali, non soci, purchè muniti dei titoli ed abilitazioni richiesti.

Tale collaborazione deve risultare da lettera di incarico e non può protrarsi:

a) per oltre sette anni presso la stessa società;

b) oltre il decimo anno dalla prima iscrizione all'albo.

Il numero dei collaboratori professionali non può superare di tre unità quello dei soci.

Spetta agli ordini professionali la vigilanza al fine di assicurare l'addestramento professionale dei collaboratori, di favorire la loro ammissione a soci, di garantire loro condizioni dignitose.

I rapporti di cui al presente articolo non comportano obbligo previdenziale od assicurativo in aggiunta a quelli previsti dagli ordinamenti professionali.

#### Art. 11.

Spetta agli ordini professionali la vigilanza sulle società professionali per assicurare il rispetto della presente legge, ed in particolare:

a) l'esclusione di persone non abilitate da qualsiasi ingerenza nella società;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Soppresso.**

**Soppresso.**

#### Art. 12.

*(Vigilanza sulle società professionali)*

Gli ordini e collegi professionali di appartenenza dei singoli soci esercitano la vigilanza sulle società professionali. Essi in particolare:

a) tutelano la dignità professionale dei soci;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri)

b) la tutela della dignità professionale e dell'autonomia di giudizio dei singoli soci e collaboratori professionali.

## Art. 12.

La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, indipendentemente da ogni ragione che spetti al socio od alla società in base ad altre norme di legge.

## Art. 13.

È escluso di diritto dalla società il socio che abbia riportato la cancellazione definitiva dagli albi od elenchi professionali o la condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

Può essere escluso, con voto favorevole dei due terzi dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, il socio che si sia reso colpevole di gravi inadempienze ovvero sia divenuto, per qualsiasi ragione, incapace di svolgere la propria attività professionale.

L'esclusione ha effetto entro trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso; entro detto termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione della deliberazione. In caso di società di due soci, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2287 del codice civile.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) assicurano l'osservanza della presente legge ed il rispetto delle disposizioni dell'atto costitutivo e dei principi di deontologia professionale.

## Art. 13.

(Violazione dell'atto costitutivo)

La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, la cui valutazione spetta all'ordine o collegio competente, ai fini della applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale.

## Art. 14.

(Esclusione dalla società)

La radiazione di un socio dall'albo di appartenenza comporta l'esclusione di diritto dalla società professionale.

In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione, o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società in mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile.

**Soppresso.**

## Art. 15.

(Recesso del socio)

Oltre ai casi previsti dall'articolo 2285 del codice civile, il socio può recedere dalla società, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri)

Art. 14.

In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusione del socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro un anno dall'evento. Le spettanze per l'esercizio in cui si è verificato l'evento debbono essere liquidate entro un anno dall'approvazione del bilancio o rendiconto, salvo il diritto alla percezione dei riparti correnti.

Nel caso di esclusione del socio, restano salve le ragioni di danno della società, e potrà essere prevista dai patti sociali una riduzione della liquidazione dell'avviamento in detti patti eventualmente regolata.

TITOLO IV

Art. 15.

Le società professionali sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti attività professionali.

Art. 16.

I compensi, di qualsiasi natura, corrisposti dalle società professionali a soci e collaboratori, quale corrispettivo dell'attività pro-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

(Liquidazione della quota del socio uscente)

In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusione del socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro sei mesi dall'evento. Le spettanze per l'esercizio in cui si è verificato l'evento debbono essere liquidate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, salvo il diritto alla percezione dei riparti correnti.

*Identico.*

Art. 17.

(Registri contabili)

*Identico.*

Art. 18.

(Tariffe)

Alle prestazioni fornite dalla società si applicano le tariffe vigenti per l'esercizio della professione in forma individuale.

TITOLO IV

Art. 19.

(Disciplina tributaria dei compensi)

I compensi, di qualsiasi natura, corrisposti dalla società professionale al socio sono assoggettati allo stesso trattamento tributa-



(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri*)

fessionale, sono assoggettati allo stesso trattamento tributario vigente per i professionisti esercenti l'attività in forma individuale.

Non è ammessa la duplicazione di una stessa imposta sui proventi della società distribuiti a soci e collaboratori.

La legge determina i casi in cui le società professionali sono soggetti passivi o responsabili di imposta.

Salva diversa disposizione di legge, le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti per prestazioni professionali dei soci e dei collaboratori della società professionale devono essere operate a nome della società professionale.

Le ritenute operate ai sensi del comma precedente sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali la ritenuta è stata operata. In questo caso si presume che la ritenuta abbia operato in misura proporzionale ai compensi erogati dalla società a soci e collaboratori.

La scheda di dichiarazione dei redditi dei soci o collaboratori professionali di società professionali deve indicare, per i redditi professionali, l'ammontare di quanto è stato loro corrisposto dalla società nel corso del periodo d'imposta e delle somme pagate per ritenuta.

L'ufficio ha la facoltà di richiedere un'attestazione delle somme corrisposte, sottoscritta da un socio investito della rappresentanza della società.

#### Art. 17.

Alle somme corrisposte dalle società professionali, a titolo di liquidazione di quote o di obblighi di natura previdenziale previsti dai patti sociali, ai soci receduti od agli eredi dei soci defunti anche dopo il recesso si applica il regime tributario previsto per le indennità relative alla cessazione del rapporto di impiego.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rio vigente per i professionisti esercenti la attività in forma individuale e non sono soggetti a ritenuta d'acconto.

Non è ammessa la duplicazione di una stessa imposta sui proventi della società distribuiti ai soci.

La legge determina i casi in cui la società professionale è soggetto passivo o responsabile di imposta.

Salva diversa disposizione di legge, le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti per prestazioni professionali dei soci devono essere operate a nome della società professionale.

Le ritenute operate ai sensi del comma precedente sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali la ritenuta è stata operata. In questo caso si presume che la ritenuta abbia operato in misura proporzionale ai compensi erogati dalla società ai soci.

La scheda di dichiarazione dei redditi dei soci deve indicare, per i redditi professionali, l'ammontare di quanto è stato loro corrisposto dalla società nel corso del periodo d'imposta e delle somme pagate per ritenuta.

*Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri*)

Art. 18.

Non è consentito alle società professionali di investire le proprie disponibilità in beni non pertinenti all'attività professionale, in titoli pubblici o privati, in quote di società esercenti imprese commerciali, nè di darle in mutuo, nè di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore a dodici mesi.

Le società professionali possono tuttavia derogare alla disposizione del comma precedente, quando l'investimento corrisponda ad oneri di previdenza previsti dai patti sociali; in tal caso, i proventi dell'investimento sono considerati reddito professionale agli effetti tributari.

Art. 19.

Il contratto sociale ed ogni modifica sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

Per i primi due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti a registrazione a tassa fissa i contratti sociali che portino il conferimento in società professionali di attività e passività di studi professionali individuali o di comunioni di servizi tra professionisti.

TITOLO V

Art. 20.

La cessione a favore delle società professionali dei contratti di locazione, noleggio, somministrazione, impiego, e dei contratti con enti o aziende di pubblici servizi, ha luogo a richiesta della società professionale comunicata entro un anno dalla sua costituzione e regolarizzazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(*Investimenti*)

Alle società professionali non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali nè investimenti delle proprie disponibilità in beni non pertinenti all'attività professionale, in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali; alle società non è altresì consentito di dare le predette disponibilità in mutuo, nè di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore a dodici mesi.

**Soppresso.**

Art. 21.

(*Obbligo di registrazione*)

*Identico.*

TITOLO V

Art. 22.

(*Cessione dei contratti*)

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri*)

Art. 21.

L'appartenenza del professionista a società professionale deve essere portata a conoscenza dei clienti, controparti ed organi dell'amministrazione, per quanto attiene a mandati professionali in corso di svolgimento, in occasione del primo atto di esercizio del mandato successivo alla costituzione o regolarizzazione della società.

Art. 22.

La legge n. 1815 del 23 novembre 1939 è abrogata.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1974.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(*Comunicazione dell'appartenenza a società professionale*)

*Identico.*

Art. 24.

(*Società per notai*)

L'esercizio in forma associata della professione notarile rimane regolato dall'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile sulla società semplice.

Restano ferme per i notai le norme previste dalle vigenti leggi tributarie per le società o associazioni tra professionisti.

Art. 25.

(*Società professionali estere*)

Alle società professionali estere si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2505 e seguenti del codice civile.

Art. 26.

(*Modifica della legge 23 novembre 1939, n. 1815*)

Il divieto posto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, non si applica alle società disciplinate dalla presente legge.

**Soppresso.**